

STATUTO

NUOVE PROSPETTIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAMASSIMA BA VIA
BOCCACCIO 23

Numero REA: BA - 303659

Codice fiscale: 04261500724

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte	
	scritto di mio pugno occupa sei facciate intere e quanto del-	
	la settimana fin qui di due fogli.	
	Firmato: Giuseppe Tritto, Notaio Domenico Amoruso, L.S.	
	S T A T U T O	
	della	
	"NUOVE PROSPETTIVE - Società Cooperativa Sociale a r.l."	

	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Articolo 1	
	(Denominazione e sede)	
	E' costituita una società cooperativa denominata "NUOVE	
	PROSPETTIVE - Società Cooperativa Sociale a r.l.".	
	La sede sociale è fissata nel Comune di CASAMASSIMA (Pro-	
	vincia di Bari).	
	Nei modi di legge possono essere istituiti sedi secondarie,	
	agenzie ed uffici anche in altre località.	
	L'Organo amministrativo provvede agli adempimenti previsti	
	dall'ultimo comma dell'art. 2512 del Codice civile.	
	Articolo 2	
	(Durata)	
	La durata della società è a tempo indeterminato e, in con-	
	seguenza di ciò, al socio spetta il diritto di recesso in o-	
	gni momento, da esercitarsi con un preavviso di almeno sette	

	mesi.	
	TITOLO II	
	Disciplina di riferimento	
	Articolo 3	
	(Normativa applicabile)	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi even-	
	tualmente adottati, quelle contenute nella Legge n. 381/1991	
	e, in quanto compatibili, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa opera, ivi comprese quelle di cui alla Legge	
	n. 142/2001, le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del	
	Codice civile, quelle contenute in tutte le leggi speciali in	
	materia di cooperative sociali, nonchè, per quanto ivi non	
	previsto e sempre in quanto compatibili, quelle previste dal	
	Titolo V del Libro V del Codice civile in materia di società	
	a responsabilità limitata.	
	TITOLO III	
	Regime mutualistico	
	Articolo 4	
	(Scopo - Mutualità prevalente)	
	La Cooperativa - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,	
	comma 1, lettera b) della Legge n. 381/91 - ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana ed alla integrazione dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento di attività servizi (con esclusione della gestio-	

	ne di servizi socio-sanitari ed educativi) finalizzate al-	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Al fine di quanto innanzi, devono essere considerate perso-	
	ne svantaggiate quelle indicate nel comma 1 dell'art. 4 della	
	Legge n. 381/91 e, sempre al fine di conservare la precipua	
	caratteristica dello scopo sociale, le stesse persone svan-	
	taggiate devono costituire la base lavorativa della Coopera-	
	tiva, almeno nelle percentuali minime di legge, e, compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo, devono anche essere	
	socie della Cooperativa, ai sensi del comma 2 del citato art.	
	4 della Legge n. 381/91.	
	Inoltre, la Cooperativa, oltre a tutto quanto sopra preci-	
	sato, che deve in fatto essere osservato, ha anche scopo mu-	
	tualistico finalizzato al soddisfacimento dell'interesse dei	
	soci anche persone non svantaggiate ad ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione lavo-	
	rativa e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali per i soci stessi.	
	La Cooperativa, in quanto retta dalle norme di cui alla	
	Legge n. 381/1991 ed operante ai sensi delle stesse, è consi-	
	derata cooperativa a mutualità prevalente, a norma dell'art.	
	111-septies delle Disposizioni di attuazione del Codice civi-	
	le, e svolge la propria attività senza fini di lucro a norma	
	di legge (come oggi disciplinato dall'art. 2514 del Codice	
	civile), per cui, oltre quanto altrove possa già essere pre-	

	visto nel presente Statuto, la Cooperativa assume a proprio	
	carico:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superio-	
	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci coopera-	
	tori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il	
	capitale sociale versato e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	I divieti e l'obbligo di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c) e d) possono essere soppressi in sede di Assemblea	
	straordinaria, con ogni conseguente effetto.	
	I soci hanno diritto di recesso dalla Cooperativa quando	
	abbiano votato contro la soppressione di cui al comma prece-	
	dente, ovvero quando la Cooperativa perde la qualifica di Co-	
	operativa a mutualità prevalente.	
	In ogni caso, tutti i riferimenti, i richiami e le citazio-	

	ni, anche letterali, contenuti nel presente Statuto e relativi	
	vi alla normativa oggi vigente che individua parametri e requisiti necessari per qualificare la Cooperativa come sociale	
	ovvero a mutualità prevalente, devono intendersi puramente e semplicemente modificati, sostituiti o soppressi in esatta	
	conformità a quanto stabilito da future disposizioni di legge	
	in materia.	
	La Cooperativa può svolgere la sua attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi, fermo restando	
	che, a norma del citato comma 2, dell'art. 4, della Legge n.	
	381/1991, le persone svantaggiate devono costituire almeno il	
	30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e	
	che, garantito quanto sopra, venga comunque perseguito lo	
	scopo mutualistico tra i soci.	
	Nell'esercizio della sua attività, la Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano e, per tale motivo, potrà aderire	
	a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale	
	e alle sue articolazioni di categoria o di settore; potrà dare anche adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	Articolo 5	

	(Rapporti associativi)	
	I rapporti associativi sono costituiti dal complesso di di-	
	ritti ed obblighi, dipendenti dalla legge e dal presente Sta-	
	tuto, che fanno capo al socio cooperatore esclusivamente in	
	ragione di tale sua qualità di socio.	
	Articolo 6	
	(Rapporti di scambio mutualistico)	
	Il soddisfacimento dell'interesse economico del socio in	
	conseguenza della attività mutualistica della Cooperativa,	
	comunque ispirato al principio di parità di trattamento dei	
	soci - all'interno di ciascuna categoria di appartenenza	
	(quali istituite ai sensi del successivo Articolo 11) e	
	tenuto conto dei requisiti dei soci stessi - è regolato dal	
	rapporto di scambio mutualistico che individua, anche per i-	
	scritto, l'oggetto, il corrispettivo, le modalità di pagamen-	
	to, i termini e ogni altra condizione necessaria, il tutto,	
	in ogni caso, sotto l'osservanza delle disposizioni della	
	Legge n. 142/2001 e del Regolamento interno, da adottarsi ob-	
	bligatoriamente e nei termini di legge, di cui all'art. 6	
	della stessa Legge n. 142/2001.	
	L'ordine di precedenza tra i soci cooperatori nella	
	fruizione del servizio della Cooperativa - rispetto ad ogni	
	programma di scambio mutualistico formato ai sensi del	
	successivo Articolo 8 - è distinto e autonomo per ogni cate-	
	goria di soci cooperatori.	

	L'ordine di precedenza, a parità di requisiti soggettivi, è	
	dato rispettivamente:	
	- A) relativamente ai soci appartenenti alla categoria dei	
	soci cooperatori ordinari: (a) per i soci che hanno costitui-	
	to la Cooperativa, da qualsivoglia criterio concordato tra di	
	loro, (b) per i soci ammessi successivamente e direttamente	
	in tale categoria, dalla data di ricevimento della loro do-	
	manda di ammissione alla Cooperativa, (c) per i soci prove-	
	nienti dalla categoria dei soci in formazione, dalla data del	
	loro passaggio nella presente categoria;	
	- B) relativamente ai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale dei soci cooperatori in formazione, dalla data di rice-	
	vimento della loro domanda di ammissione alla Cooperativa.	
	In ogni caso e ove occorra, si precisa che, a parità di re-	
	quisiti professionali, un socio cooperatore ordinario ha sem-	
	pre la precedenza rispetto ad un socio cooperatore in forma-	
	zione.	
	La posizione di ciascun socio nel rispettivo ordine di pre-	
	cedenza formato come sopra dovrà essere annotata nel Libro	
	soci al nome di ciascun socio, a cura del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Onde garantire il rispetto del suddetto ordine di preceden-	
	za, l'Organo amministrativo, al momento della impostazione di	
	ogni programma di scambio mutualistico, deve informare per i-	
	scritto ogni socio del contenuto e delle caratteristiche del-	

	lo stesso programma e raccogliere per iscritto da ogni socio	
	le rispettive determinazioni e le informazioni necessarie al-	
	la verifica del possesso dei requisiti attinenti al contenuto	
	del programma medesimo.	
	Articolo 7	
	(Regolamenti)	
	La Cooperativa, ove non risulti sufficiente la disciplina	
	del presente Statuto, adotterà i Regolamenti in merito previ-	
	sti dall'ultimo comma dell'art. 2521 del Codice civile, spe-	
	cie con riferimento alla disciplina del rapporto di scambio	
	mutualistico, tenuto comunque conto, in tale ultimo caso, di	
	quanto stabilito, come detto, dall'art. 6 della Legge n.	
	142/2001 e successive modificazioni.	
	TITOLO IV	
	Oggetto	
	Articolo 8	
	(Oggetto sociale)	
	La Cooperativa - con riferimento ai sopra indicati interes-	
	si dei soci ed ai requisiti degli stessi, questi ultimi quali	
	individuati dal successivo Articolo 11 - ha per oggetto,	
	l'attività di tutela dell'ambiente, della igiene e della in-	
	tegrità di beni ed opere pubblici e privati, l'attività di	
	gestione di impianti ricreativi e sportivi e l'attività di	
	produzione di servizi informatici e informativi, il tutto an-	
	che per conto di enti Pubblici e/o Privati, pertanto, a tito-	

	lo esemplificativo, la Cooperativa potrà:	
	a) assumere lavori e servizi di tutela e di ripristino del-	
	l'equilibrio ecologico in genere, anche in via di prevenzione	
	attraverso la rilevazione, lo studio e la catalogazione dei	
	fenomeni di degrado ambientale;	
	b) assumere la manutenzione e la custodia del verde pubbli-	
	co e/o privato, di strade urbane ed extraurbane, di piazze,	
	canali, fossi, arenili;	
	c) assumere il servizio di pulizia, di manutenzione, di cu-	
	stodia, montaggio e smontaggio di strutture, anche mobili, ed	
	infrastrutture pubbliche e/o private, come scuole, ospedali,	
	impianti sportivi, teatri, centri culturali e assistenziali,	
	centri elettorali, centri ricreativi, opifici, fabbricati	
	condominiali, luoghi di culto;	
	d) assumere il servizio di gestione di impianti ricreativi	
	e sportivi pubblici e/o privati;	
	e) produrre servizi informatici ed informativi di ogni ge-	
	nere;	
	f) svolgere servizi di manutenzione di impianti idrici ed	
	elettrici, di porte ed infissi, e di strutture murarie in ge-	
	nere;	
	g) svolgere servizi di trasporto di persone e cose su gomma.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche	
	mediante distinti programmi di scambio mutualistico - formati	
	sempre con esclusivo riferimento all'interesse ed ai requisiti	

	ti delle persone svantaggiate e dei soci, ed anche con rife-	
	rimento alla loro distinzione tra soci cooperatori ordinari e	
	soci cooperatori in formazione - programmi che, tempo per	
	tempo, tengano conto delle offerte del mercato a fronte delle	
	capacità professionali dei soci e della dimensione delle	
	strutture societarie, all'interno dei quali programmi potran-	
	no trovare collocazione anche i soci volontari di cui al-	
	l'art. 2 della Legge n. 381/1991, con le modalità ivi disci-	
	plinate.	
	L'attività della cooperativa, quale sopra individuata,	
	potrà essere svolta anche avvalendosi delle prestazioni lavo-	
	rative di terzi non soci, come già previsto al precedente Ar-	
	ticolo 4, in forza di qualsivoglia titolo contrattuale, fermo	
	il rispetto dei limiti previsti dallo stesso Articolo 4 del	
	presente Statuto.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopraelencate e, per il perseguimen-	
	to del suo oggetto, la Cooperativa potrà altresì compiere	
	tutte le operazioni amministrative, previdenziali, assicura-	
	tive, immobiliari, mobiliari, creditizie, finanziarie e di	
	garanzia, anche reale, atte a raggiungere gli scopi sociali e	
	potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge ed in spe-	
	cie di quelle che fossero previste a favore delle iniziative	
	produttive nelle aree economicamente depresse, della impren-	
	ditoria giovanile e delle imprenditoria femminile.	

	La Cooperativa potrà anche stipulare con gli Enti pubblici	
	le Convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 5 ed al comma 2	
	dell'art. 9 della Legge n. 381/91.	
	Inoltre, con delibera dell'Organo amministrativo, potrà as-	
	sumere, nei limiti stabiliti dall'art. 2361 del Codice civi-	
	le, interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono at-	
	tività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad	
	altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la pro-	
	pria azione.	
	Potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi	
	cooperativi paritetici, ai sensi dell'art 2545-septies del	
	Codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei	
	soci.	
	TITOLO V	
	Capitale	
	Articolo 9	
	(Quote)	
	Il capitale della Cooperativa - che, a norma di legge, non	
	è determinato in un ammontare prestabilito - è suddiviso in	
	quote.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere infe-	
	riore nè superiore ai limiti previsti dalla legge, quali tem-	
	po per tempo vigenti al momento della sottoscrizione.	
	Il conferimento è fatto esclusivamente in denaro.	
	L'Organo amministrativo può effettuare le operazioni previ-	

	ste dall'art. 2529 del Codice civile.	
	Articolo 10	
	(Trasferimento delle quote)	
	La quota del socio può essere ceduta a terzi sotto l'osser-	
	vanza di quanto stabilito dall'art. 2530 del Codice civile.	
	Titolo VI	
	Soci cooperatori	
	Articolo 11	
	(Requisiti e categorie dei soci cooperatori)	
	PARTE PRIMA - SOCI COOPERATORI ORDINARI	
	La Cooperativa ha carattere aperto, per cui il numero dei	
	soci cooperatori ordinari è illimitato e variabile, ma non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, fermo	
	quanto previsto dal comma terzo dell'art. 2522 del Codice ci-	
	vile, il tutto fermo quanto in appresso stabilito.	
	Possono essere soci cooperatori ordinari le persone fisiche	
	aventi la capacità di agire e che abbiano le qualifiche e le	
	competenze professionali adeguate al raggiungimento degli	
	scopi sociali - e che non abbiano in corso condanne ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici - e più precisamente possono essere soci coo-	
	peratori ordinari coloro i quali abbiano attitudini e quali-	
	ficazioni professionali attinenti alla natura delle attività	
	esercitate dalla Cooperativa e che, in ragione di ciò, posso-	
	no partecipare direttamente al lavoro della impresa sociale	

	ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Possono, inoltre, essere soci cooperatori ordinari elementi	
	tecnici ed amministrativi fino a concorrenza del numero con-	
	sentito dalla legge.	
	La partecipazione alla Cooperativa è finalizzata allo svol-	
	gimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva	
	partecipazione del socio cooperatore all'attività della Coo-	
	perativa e deve essere coerente con la capacità della Coope-	
	rativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori, an-	
	che in relazione ai programmi sociali di medio e lungo perio-	
	do.	
	La Cooperativa deve favorire l'ammissione a soci delle det-	
	te persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo.	
	Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori quanti	
	esercitano in proprio una attività concorrente con quella	
	della Cooperativa.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge n.	
	381/91, possono essere ammesse come soci le persone giuridi-	
	che pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative	
	sociali.	
	PARTE SECONDA - SOCI COOPERATORI IN FORMAZIONE	
	Ai sensi e per gli effetti del comma terzo dell'art. 2527	
	del Codice civile ed esclusivamente sulla base di un Regola-	

	mento da adottarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521	
	del Codice civile, i soci ammessi successivamente alla costi-	
	tuzione della Cooperativa che, pur possedendo i requisiti di	
	cui alla "PARTE PRIMA" che precede, devono tuttavia completa-	
	re la loro formazione o effettuare in modo graduale il	
	proprio inserimento nella Cooperativa - e tanto a giudizio	
	motivato dell'Organo che delibera sulla ammissione, anche ai	
	sensi del comma quarto dell'art. 2528 del Codice civile, sal-	
	va comunque l'adesione dell'interessato, ovvero a richiesta	
	dello stesso aspirante socio - possono essere inseriti in una	
	categoria speciale con la qualifica di "SOCIO COOPERATORE IN	
	FORMAZIONE" (che, nell'ordinamento predisposto dal presente	
	Statuto, li esclude, quindi, da ogni riferimento al "SOCIO	
	COOPERATORE ORDINARIO"), nel numero massimo consentito dalla	
	legge.	
	I soci cooperatori in formazione - in dipendenza del rap-	
	porto associativo di cui al precedente Articolo 5 e tenuto	
	anche conto di quanto stabilito dall'art. 1 della Legge n.	
	142/2001 - hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei	
	soci cooperatori ordinari (salvo solo quanto previsto al suc-	
	cessivo Articolo 17), mentre il loro diritto ad accedere al	
	rapporto di scambio mutualistico, di cui al precedente Arti-	
	colo 6, a parità di requisiti professionali, è sempre subor-	
	dinato al previo soddisfacimento dell'interesse dei soci coo-	
	operatori ordinari.	

	Il periodo che deve intercorrere per il passaggio dalla ca-	
	tegoria speciale di socio cooperatore in formazione alla ca-	
	tegoria di socio cooperatore ordinario è determinato al	
	momento della ammissione - nel limite massimo stabilito dalla	
	legge - in base a quanto previsto dal Regolamento sopra detto	
	con riferimento ai requisiti soggettivi ed al grado di quali-	
	ficazione professionale del socio da ammettere.	
	PARTE TERZA - SOCI COOPERATORI VOLONTARI	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n.	
	381/91, ed alle condizioni ivi previste, è consentita l'am-	
	missione di soci volontari che prestino la loro attività gra-	
	tuitamente.	
	Articolo 12	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo - a mezzo raccomandata postale a.r.	
	ovvero a mezzo raccomandata a mano, con rilascio per iscritto	
	del riconoscimento dell'avvenuto ricevimento - domanda scrit-	
	ta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cit-	
	tadinanza e codice fiscale;	
	b) la indicazione della effettiva attività svolta, della e-	
	sperienza professionale acquisita, della condizione profes-	
	sionale, delle specifiche competenze possedute ed anche, ove	
	lo ritenga, della disponibilità ad essere inserito nella ca-	

	tegoria speciale dei soci cooperatori in formazione ovvero	
	della volontà di far parte della cooperativa in veste di so-	
	cio cooperatore volontario;	
	c) la dichiarazione, sotto propria responsabilità, di non	
	svolgere in proprio una attività concorrente con quella della	
	Cooperativa, neppure in qualità di partecipante ad altro ente	
	collettivo, di qualunque tipo;	
	d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di impegno a rispettare il presente	
	Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente	
	adottate dagli Organi sociali, con particolare riguardo a	
	quelli in materia di disciplina del rapporto di scambio mu-	
	tualistico.	
	L'acquisizione della suddetta documentazione deve essere	
	effettuata prima che l'istanza di adesione venga esaminata e	
	deliberata dall'Organo competente.	
	L'Organo amministrativo ha la facoltà di chiedere all'aspi-	
	rante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei docu-	
	menti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il	
	possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.	
	Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, alla do-	
	manda devono essere allegati i seguenti documenti:	
	1) copia della deliberazione di adesione alla cooperativa	
	dell'organo competente;	
	2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;	

	3) indicazione della persona designata a rappresentarla.	
	Articolo 13	
	(Procedura di ammissione)	
	L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei re-	
	quisiti e delle condizioni di cui al precedente Articolo 12 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento sulla domanda e stabili-	
	sce le modalità ed i termini per l'esecuzione dei versamenti	
	di cui all'art. 2528 del Codice civile.	
	In caso di rigetto motivato della domanda di ammissione,	
	ovvero di inserimento, non richiesto, nella categoria dei so-	
	ci in formazione, si applica la disciplina prevista al ri-	
	guardo dal citato art. 2528 del Codice civile e, in tal caso,	
	se la deliberazione assembleare è difforme da quella dell'Or-	
	gano amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	Nel caso in cui, senza che sia stato richiesto dall'aspi-	
	rante socio, la ammissione sia stata definitivamente delibe-	
	rata con l'inserimento nella categoria speciale dei soci in	
	formazione, l'aspirante socio deve - entro 30 (trenta) giorni	
	dal ricevimento di quanto deliberato sulla sua ammissione -	
	comunicare per iscritto all'Organo amministrativo la sua ade-	
	sione, sotto pena della non ammissione alla Cooperativa.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'int-	

	ressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente Ar-	
	ticolo.	
	Articolo 14	
	(Obblighi dei soci cooperatori)	
	I soci cooperatori, tanto ordinari quanto in formazione	
	quanto volontari, sono obbligati a versare, con le modalità e	
	i termini che verranno indicati dall'Organo amministrativo,	
	l'importo della quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo	
	deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione di Bilancio.	
	Essi, inoltre, sono obbligati a mettere a disposizione del-	
	la Cooperativa le prestazioni di lavoro necessarie al soddi-	
	sfacimento del rapporto di scambio mutualistico.	
	I soci tutti, infine, sono obbligati ad osservare le dispo-	
	sizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Articolo 15	
	(Recesso)	
	Il socio può recedere dalla Cooperativa:	
	a) nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice civile ovve-	
	ro in tutti gli altri casi previsti dalla legge, in quanto	
	tutti compatibili;	
	b) nei casi eventualmente altrove previsti dal presente	
	Statuto;	
	c) nei seguenti altri casi:	

	- quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- quando non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale, nè può essere, in ogni	
	caso, sottoposto a condizioni o a termini, salvi i casi in	
	cui la legge ed il presente Statuto impongono un preavviso.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata a.r. alla società.	
	Il recesso, nei casi elencati dal comma primo dell'art.	
	2473 del Codice civile, deve essere esercitato, sotto pena di	
	decadenza, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro	
	delle Imprese della decisione che lo legittima.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deli-	
	berazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	L'Organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di	
	recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione per	
	verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di	
	legge e del presente Statuto, legittimano il recesso stesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda tanto il rappor-	
	to sociale quanto il rapporto di scambio mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da, salvo i casi in cui la legge ed il presente statuto im-	

	pongono un preavviso ed il relativo termine non sia ancora	
	decorso e ferma restando, in ogni caso, l'applicazione del	
	secondo periodo del comma terzo dell'art. 2532 quando imposta	
	da leggi speciali.	
	Rimangono fermi, in ogni caso, termini, modalità e condi-	
	zioni più favorevoli al socio lavoratore stabiliti dalla Leg-	
	ge n. 142/2001 e dalle norme ivi richiamate.	
	Articolo 16	
	(Esclusione)	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo nei	
	confronti del socio cooperatore, tanto ordinario quanto in	
	formazione quanto volontario, nei casi previsti dall'art.	
	2533 del Codice civile, con la precisazione che l'esclusione	
	del socio cooperatore in formazione potrà anche essere dispo-	
	sta, prima del suo passaggio alla categoria dei soci coopera-	
	tori ordinari, nel caso di esito negativo del programma sog-	
	gettivo di formazione ovvero di inserimento nell'impresa so-	
	ciale.	
	L'esclusione ha effetto, per quanto riguarda tanto il rap-	
	porto sociale quanto il rapporto di scambio mutualistico:	
	a) allo spirare dei 60 (sessanta) giorni dalla comunicazio-	
	ne della relativa deliberazione, senza che sia proposta oppo-	
	sizione, ovvero, dal minor termine coincidente con la comuni-	
	cazione scritta di rinuncia alla opposizione da parte del so-	
	cio escluso;	

	b) al momento della comunicazione del provvedimento defini-	
	tivo di esclusione reso sulla opposizione.	
	Rimangono fermi, in ogni caso, termini, modalità e condi-	
	zioni più favorevoli al socio lavoratore stabiliti dalla Leg-	
	ge n. 142/2001 e dalle norme ivi richiamate.	
	Articolo 17	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte di un socio cooperatore ordinario o vo-	
	lontario, gli eredi hanno diritto di subentrare nella parte-	
	cipazione del socio defunto, a condizione che posseggano i	
	requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali	
	requisiti è effettuato con delibera dell'Organo amministrati-	
	vo, che, ricorrendone i presupposti a norma del presente Sta-	
	tuto, potrà anche disporre l'inserimento di chi subentra nel-	
	la categoria dei soci in formazione.	
	In ogni caso, il diritto di subentro deve essere limitato	
	ad uno solo dei coeredi unanimemente designato da tutti gli	
	altri nel termine fissato dall'Organo amministrativo.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei	
	requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingres-	
	so o non effettuano la designazione di cui al comma preceden-	
	te, conseguono il diritto alla liquidazione della quota,	
	nonchè al rimborso dipendente dalla risoluzione del rapporto	
	di scambio mutualistico eventualmente in essere.	
	Gli eredi del socio cooperatore in formazione non hanno di-	

	ritto di subentro, salvo che l'Organo amministrativo lo con-	
	senta, sotto la disciplina di cui sopra, per cui, ove non si	
	verifichi il subentro, hanno esclusivamente il diritto alla	
	liquidazione della quota, nonchè al rimborso dipendente dalla	
	risoluzione del rapporto di scambio mutualistico eventualmen-	
	te in essere.	
	Articolo 18	
	(Liquidazione del socio uscente e degli eredi)	
	La liquidazione della quota del socio uscente o degli eredi	
	del socio defunto sono in ogni caso interamente disciplinati	
	dall'art. 2535 del Codice civile, con le seguenti precisazio-	
	ni:	
	- la liquidazione ha per oggetto esclusivamente il valore no-	
	minale della quota sottoscritta, ove sussistente, nonchè l'e-	
	ventuale sovrapprezzo, nei casi previsti dalla legge;	
	- la liquidazione di cui al secondo periodo dell'ultimo comma	
	dello stesso articolo, unitamente agli interessi legali, può	
	avvenire, a scelta dell'Organo amministrativo, in non più di	
	5 (cinque) anni.	
	Il rimborso di tutto quanto dipendente dalla risoluzione	
	del rapporto di scambio mutualistico eventualmente in essere	
	con il socio uscente deve parimenti avvenire entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'eserci-	
	zio nel corso del quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto, con la precisazione che il relativo pagamento, a	

	scelta insindacabile dell'Organo amministrativo, può avveni-	
	re, in tutto o in parte, anche mediante trasferimento di beni	
	sociali, ove consentito dalla qualificazione giuridica dei	
	beni e dalla compatibilità con i criteri di mutualità preva-	
	lente, fermi, in ogni caso, termini, modalità e condizioni	
	più favorevoli al socio lavoratore stabiliti dalla Legge n.	
	142/2001 e dalle norme ivi richiamate.	
	TITOLO VII	
	(Patrimonio sociale - Ristorni	
	Bilancio e riparto degli utili)	
	Articolo 19	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile;	
	2) dalla riserva legale formata a norma di legge;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperati-	
	va con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel li-	
	mite delle azioni o quote sottoscritte.	
	Articolo 20	

	(Esercizio sociale e bilancio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, deve essere redatto il	
	bilancio con l'osservanza dell'art. 2478-bis del codice civi-	
	le, in quanto compatibili, salvo quanto disposto dall'art.	
	2435-bis del Codice civile.	
	In ogni caso, nello stato patrimoniale e nel conto economi-	
	co devono essere riportati separatamente i dati dell'attività	
	svolta con i soci, distinguendo le eventuali diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	L'Organo amministrativo e gli Organi di controllo, quando	
	nominati, per quanto di rispettiva spettanza, devono unifor-	
	mare il contenuto della nota integrativa e delle relazioni -	
	alle quali sono rispettivamente tenuti ai sensi degli artt.	
	2428 e 2429 del Codice civile - anche alle specifiche pre-	
	scrizioni di legge in materia di società cooperative.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la Cooperativa	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero	
	quando particolari esigenze attinenti alla struttura ed al-	
	l'oggetto della società lo richiedono, l'Assemblea per l'ap-	
	provazione del bilancio può essere convocata entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, sotto gli ob-	

	blighi di legge.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmen-	
	te presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 21	
	(Destinazione dell'utile)	
	L'utile netto di esercizio - che è giuridicamente e conta-	
	bilmente distinto dai ristorni di cui al successivo Articolo	
	22 - viene destinato dalla Assemblea che approva il bilancio:	
	a) per una quota, nella misura di legge, alla riserva lega-	
	le, quale che sia l'ammontare della stessa riserva;	
	b) per una quota ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) per una quota eventuale, quale dividendo, ragguagliata	
	al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivaluta-	
	to, ai soci cooperatori, tanto ordinari quanto in formazione,	
	in misura mai superiore a quella massima stabilita, tempo per	
	tempo, dalla legge in funzione della sussistenza dei requisiti	
	ti della mutualità prevalente, e tanto, fermo restando quanto	
	da ultimo precisato, anche mediante aumento gratuito del ca-	
	pitale sociale sottoscritto e versato, sotto l'osservanza di	
	quanto disposto dall'art. 2545-quinquies del Codice civile;	
	d) per quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso, effettuate comunque le destinazioni obbliga-	
	torie per legge, anche ai fini del mantenimento dei requisiti	

	mutualistici e delle agevolazioni fiscali, ed in deroga alle	
	altre disposizioni dei commi precedenti, L'Assemblea potrà	
	deliberare che quanto residua degli utili di esercizio sia	
	devoluto alle riserve indivisibili.	
	Articolo 22	
	(Ristorni)	
	La Cooperativa può ripartire tra i soci cooperatori, tanto	
	ordinari quanto in formazione, i ristorni previsti dall'art.	
	2545-sexies del Codice civile.	
	I ristorni, che rappresentano un'espressione del vantaggio	
	economico mutualistico, sono determinati dall'Organo ammini-	
	strativo annualmente alla chiusura dell'esercizio e sono co-	
	stituiti dall'avanzo della gestione dei rapporti di scambio	
	mutualistico instauratisi nel corso dell'esercizio tra la so-	
	cietà ed i soci cooperatori, tanto ordinari quanto in forma-	
	zione.	
	La determinazione, e quindi la ripartizione, dei ristorni è	
	possibile solo se la Cooperativa ha tenuto una separata con-	
	tabilità relativa ai detti rapporti con i soci cooperatori,	
	tanto ordinari quanto in formazione, e solo se nel bilancio	
	di esercizio sono riportati separatamente i dati della stessa	
	attività di scambio svolta con i soci, distinguendo eventual-	
	mente le diverse gestioni mutualistiche.	
	In ogni caso, la determinazione dei ristorni non deve gene-	
	rare perdite d'esercizio tanto direttamente quanto indiretta-	

	mente.	
	I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori, tanto or-	
	dinari quanto in formazione, esclusivamente in proporzione	
	alla quantità degli effettivi scambi mutualistici rispettivi	
	nell'esercizio, nel rispetto degli eventuali limiti di legge	
	- ivi compresi quelli oggi stabiliti dalla lettera b) del	
	comma secondo dell'art. 3 della Legge n. 142/2001 - e, ove	
	ritenuto opportuno, degli eventuali limiti posti per il godi-	
	mento di benefici relativi al loro trattamento tributario.	
	Spetta all'Assemblea che approva il bilancio di deliberare	
	- su proposta dell'Organo amministrativo e con il parere fa-	
	vorevole del Collegio Sindacale e/o del Revisore contabile,	
	ove esistenti - la ripartizione dei ristorni tra tutti i soci	
	aventi diritto, l'ammontare complessivo dei ristorni disponi-	
	bili da ripartire e le modalità ed i termini della loro at-	
	tribuzione.	
	La Assemblea può anche deliberare la destinazione dei ri-	
	storni, in tutto o in parte, ad una riserva straordinaria,	
	della quale stabilisce la finalità.	
	I ristorni possono essere attribuiti in denaro, ovvero me-	
	diate compensazione, fino a concorrenza, con obbligazioni di	
	denaro a carico dei soci ed in favore della Cooperativa, ov-	
	vero mediante le modalità previste dall'ultimo comma del-	
	l'art. 2545-sexies del Codice civile, ovvero ancora, ove ul-	
	teriori, con le modalità previste dalla citata lettera b) del	

	comma secondo dell'art. 3 della Legge n. 142/2001, ferma la	
	possibilità di utilizzare congiuntamente tutte le predette	
	modalità, proporzionandone l'utilizzo.	
	La suddetta delibera assembleare può operare la ratifica	
	dello stanziamento dei ristorni già previsto dall'Organo am-	
	ministrativo.	
	Le disposizioni del presente Articolo potranno essere inte-	
	grate da apposito Regolamento predisposto dall'Organo ammini-	
	strativo ed approvato dalla Assemblea straordinaria, ai sensi	
	dell'ultimo comma dell'art. 2521 del Codice civile.	
	TITOLO VIII	
	Governo della Cooperativa	
	Articolo 23	
	(Organi sociali di governo)	
	Gli organi di governo della Cooperativa sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo.	
	Sezione I	
	Assemblea	
	Articolo 24	
	(Competenza)	
	I soci cooperatori, tanto ordinari, quanto in formazione,	
	quanto volontari, per le materie loro riservate, partecipano	
	al governo della Cooperativa esclusivamente con il metodo as-	
	sembleare.	

	Con riferimento alle materie riservate alla sua competenza,	
	la Assemblea è qualificata:	
	a) ordinaria, quando deve deliberare sulle materie indicate	
	al comma secondo, numeri 1), 2) e 3) dell'art. 2479 del	
	Codice civile - incluse le materie indicate al numero 5) del-	
	lo stesso comma dello stesso articolo quando non comportino	
	direttamente modificazioni dell'atto costitutivo - e, infine,	
	su tutte le materie attribuite alla sua competenza dal pre-	
	sente Statuto o dalla legge e che non comportino modificazio-	
	ni dell'atto costitutivo;	
	b) straordinaria, quando deve deliberare sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo - ivi comprese quelle in-	
	dicate al comma secondo, numero 5) dell'art. 2479 del Codice	
	civile quando direttamente comportino modificazioni dell'atto	
	costitutivo - sulla nomina, sostituzione e poteri dei liqui-	
	datori e, infine, su tutte le materie attribuite alla sua	
	competenza dal presente Statuto o dalla legge.	
	Inoltre, L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in se-	
	de straordinaria, può deliberare su tutti gli argomenti sot-	
	toposti alla sua approvazione dai soggetti indicati dal comma	
	primo dell'art. 2479 del Codice civile, esclusi solo gli ar-	
	gomenti riservati dal presente Statuto e dalla legge alla	
	competenza inderogabile dell'Organo Amministrativo.	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, nei	
	termini di cui al precedente Articolo 20, per l'approvazione	

	del bilancio.	
	Articolo 25	
	(Convocazione - Assemblea totalitaria)	
	La Assemblea è sempre convocata dall'Organo amministrati-	
	vo, anche quando la convocazione sia stata richiesta dai sog-	
	getti indicati dal comma primo dell'art. 2479 del Codice ci-	
	vile.	
	In ogni caso, la convocazione su richiesta dei soggetti in-	
	dicati dal comma primo dell'art. 2479 del Codice civile non è	
	ammessa per le materie sulle quali la Assemblea delibera, a	
	norma di legge e del presente Statuto, su proposta dell'Orga-	
	no amministrativo o sulla base di un progetto o di una rela-	
	zione dallo stesso predisposti.	
	La Assemblea è convocata - presso la sede sociale o in al-	
	tro luogo, purchè nel territorio della Provincia in cui è	
	sita la stessa sede - mediante avviso, comunicato ai soci a	
	mezzo raccomandata ad essi spedita (ovvero agli stessi conse-	
	gnata a mano, con la prova scritta della consegna) almeno ot-	
	to giorni prima dell'Assemblea, contenente l'elenco delle ma-	
	terie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del	
	luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, tra	
	loro intervallate di almeno 24 (ventiquattro) ore.	
	In assenza delle formalità di convocazione di cui sopra, la	
	Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è validamen-	
	te costituita e può validamente deliberare quando ricorrono i	

	presupposti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2479-bis del	
	Codice civile: in tal caso la Assemblea è denominata totali-	
	taria.	
	Articolo 26	
	(Quorum costitutivi e deliberativi)	
	L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, tanto in	
	prima quanto in seconda convocazione, è validamente costitui-	
	ta e delibera validamente con le stesse maggioranze rispetti-	
	vamente stabilite dagli artt. 2368 e 2369 del Codice civile,	
	determinate con riferimento al numero dei voti spettanti ai	
	soci.	
	Sono salve le specifiche disposizioni di legge che richie-	
	dono una maggioranza più elevata.	
	Articolo 27	
	(Diritto di voto - Rappresentanza)	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori,	
	tanto ordinari quanto in formazione, che risultano iscritti	
	da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano	
	in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore, tanto ordinario, quanto in for-	
	mazione, quanto volontario, ha un solo voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta.	
	Il socio cooperatore ha sempre la facoltà di farsi rappre-	
	sentare in Assemblea, rilasciando delega scritta esclusiva-	
	mente ad un altro socio cooperatore avente diritto al voto ed	

	appartenente alla stessa categoria, fermi gli altri divieti	
	di cui al quinto comma dell'art. 2372 del Codice civile e	
	fermo ancora quanto stabilito dal comma secondo dell'art.	
	2539 del Codice civile.	
	Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre (3)	
	deleghe.	
	La documentazione relativa alle deleghe deve essere conser-	
	vata dalla Cooperativa.	
	Articolo 28	
	(Svolgimento della Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente, o, in sua assenza, dal vice-Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, ovvero ancora, in caso di assenza di	
	tutti i predetti, dal socio designato dall'Assemblea stessa	
	con il voto della maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Il Presidente è assistito da un segretario nominato dal-	
	l'Assemblea; in caso di Assemblea straordinaria, le funzioni	
	di segretario vengono assolve da un notaio.	
	Di ogni adunanza viene redatto processo verbale a norma di	
	legge, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal no-	
	taio, e riportato in apposito libro.	

	SEZIONE II	
	Organo amministrativo	
	Articolo 29	
	(Forma, nomina e composizione dell'Organo)	
	La Cooperativa è amministrata:	
	da un Amministratore unico, scelto solo tra i soci coopera-	
	tori,	
	ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero variabile, determinato all'atto della nomina, di con-	
	siglieri scelti, almeno per la maggioranza, tra i soci coope-	
	ratori.	
	Salvo che per la prima volta per la quale provvede l'atto	
	costitutivo, la scelta della forma della amministrazione e la	
	contestuale nomina degli Amministratori è riservata alla As-	
	semblea ordinaria dei soci, alla quale spetta anche di revo-	
	carli.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, e-	
	legge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il	
	vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, ov-	
	vero, per la prima volta, l'atto costitutivo.	
	Articolo 30	
	(Durata in carica - Rieleleggibilità)	
	Gli amministratori durano in carica secondo quanto stabili-	
	to dalla delibera che li nomina e sono sempre rieleggibili	
	ovvero revocabili da parte dell'Assemblea.	

	Agli Amministratori si applica in ogni caso la disciplina	
	stabilita dagli artt. 2382, 2383 (relativamente alla revoca),	
	2385 e 2386 del Codice civile.	
	Comunque gli amministratori sono assoggettati alla intera	
	disciplina stabilita dall'art. 2390 del Codice civile.	
	Articolo 31	
	(Svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal	
	Presidente.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata a.r.	
	da spedirsi, ovvero a mezzo raccomandata a mano, con rilascio	
	per iscritto del riconoscimento dell'avvenuto ricevimento, da	
	consegnarsi, al domicilio degli amministratori e dei sindaci,	
	ove esistenti, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.	
	Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi inter-	
	viene la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei consiglieri presenti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Articolo 32	
	(Competenze dell'Organo amministrativo)	
	All'Organo amministrativo competono tutti i poteri e tutti	
	gli obblighi inderogabilmente conferiti alla sua competenza	

	dal presente Statuto e dalla legge e, in via generale, gli	
	competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straor-	
	dinaria della Cooperativa, ferme le limitazioni dipendenti	
	dalla legge, dal presente Statuto, dall'atto di nomina e dal-	
	le deliberazioni della Assemblea adottate per iniziativa dei	
	soggetti indicati dal comma primo dell'art. 2479 del Codice	
	civile.	
	L'Organo amministrativo, in occasione della approvazione	
	del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico come complessivamente definito al	
	precedente Articolo 4.	
	Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione	
	deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Infine, compete all'Organo amministrativo di approvare i	
	Regolamenti di sua competenza e di predisporre quelli da sot-	
	toporre alla approvazione della Assemblea.	
	TITOLO IX	
	Rappresentanza della società	
	Articolo 33	
	(Rappresentanza legale)	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società	
	sono affidate anche in giudizio all'Amministratore Unico ov-	

	vero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel	
	caso di assenza o di impedimento, al vice Presidente, fermo	
	in ogni caso quanto stabilito dall'art. 2384 del Codice civi-	
	le.	
	Dal o dai rappresentanti legali della società potranno es-	
	sere rilasciate procure speciali per il compimento di deter-	
	minati atti o categorie di atti in nome e per conto della so-	
	cietà.	
	TITOLO X	
	Controlli	
	Articolo 34	
	(Diritti di controllo dei soci cooperatori)	
	Tutti i soci cooperatori, tanto ordinari, quanto volontari,	
	quanto in formazione, hanno i diritti di controllo indicati	
	dal comma secondo dell'art. 2476 del Codice civile.	
	Articolo 35	
	(Collegio Sindacale)	
	Quando si verificano i presupposti di cui al comma primo	
	dell'art. 2543 del Codice civile, la Cooperativa deve proce-	
	dere alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre mem-	
	bri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.	
	L'Assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.	
	L'Assemblea, comunque, può sempre deliberare la nomina del	
	Collegio Sindacale, anche quando non vi sia l'obbligo di leg-	
	ge di cui sopra.	

	Al Collegio Sindacale si applica in ogni caso la disciplina	
	stabilita dagli articoli da 2397 a 2409 del Codice civile, in	
	quanto compatibili.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica come	
	sopra definita al precedente Articolo 4.	
	Al Collegio Sindacale può anche essere demandato il con-	
	trollo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del	
	Codice civile.	
	Il venir meno dei presupposti che impongono per legge la	
	nomina del Collegio Sindacale costituisce causa di decadenza	
	dei Sindaci in carica.	
	Articolo 36	
	(Controllo contabile)	
	Ove imposto dalla legge, la Cooperativa deve essere sotto-	
	posta al controllo contabile esercitato da un Revisore conta-	
	bile o da una Società di revisione.	
	Il venir meno dei presupposti che impongono per legge il	
	controllo contabile costituisce causa di decadenza dell'inca-	
	rico in corso.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito, sentito il	
	Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea ordinaria,	
	che determina pure il corrispettivo spettante al Revisore o	

	alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	La revoca dell'incarico, con le modalità previste dal comma	
	terzo dell'art. 2409-quater del Codice civile, è di competen-	
	za della Assemblea ordinaria.	
	Ai sensi del comma terzo dell'art. 2409-bis del Codice ci-	
	vile, il controllo contabile può essere esercitato dal Colle-	
	gio Sindacale, ove nominato.	
	Al controllo contabile si applica la disciplina stabilita	
	dagli articoli da 2409-bis a 2409-septies del Codice civile,	
	in quanto compatibili.	
	TITOLO XI	
	Scioglimento e messa in liquidazione	
	Articolo 37	
	(Scioglimento - Liquidatori)	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla leg-	
	ge o per deliberazione della Assemblea straordinaria.	
	Verificata nei modi di legge la ricorrenza di una causa di	
	scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento	
	della stessa, l'Assemblea straordinaria delibera la messa in	
	liquidazione della Cooperativa, determina il numero ed i po-	
	teri dei liquidatori e provvede alla nomina degli stessi,	
	stabilendo il compenso ed i criteri di liquidazione a norma	
	di legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato	
	di liquidazione - occorrendo, previa eliminazione della causa	

40 di 40